



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA,
CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO e PETRAGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2016

Modifica all’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
in materia di clausole sociali del bando di gara, degli avvisi e degli inviti

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento è stato interessato da un approfondito dibattito in relazione ai criteri e ai principi ai quali doveva attenersi il Governo nell'adozione del decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, ovvero la legge delega attraverso la quale il Parlamento ha dettato i criteri e i principi ai quali il Governo si sarebbe dovuto attenere nel predisporre il decreto legislativo, all'articolo 1, comma 1, lettera *fff*), si disponeva in materia di clausole sociali il seguente criterio: «prevedendo l'introduzione di "clausole sociali" volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato».

Nello schema di decreto legislativo proposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo, non dando alcun seguito a quanto previsto dalla legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, all'articolo 50 dello schema di decreto prevedeva l'introduzione di clausole sociali come semplice possibilità.

Nel parere della VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati, relativo alle disposizioni di cui all'articolo 50 dello schema di decreto legislativo, in materia di clausole sociali nei bandi di gara, avvisi e inviti, era stato chiesto con forza e con un'ampia convergenza, come richiesto anche

dalla XI Commissione lavoro, che fosse apportata una modifica sostanziale e di merito.

In particolare il parere della VIII Commissione della Camera dei deputati proponeva che per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, gli avvisi e gli inviti dovessero prevedere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Quindi, con tale parere, la VIII Commissione chiedeva di modificare quanto previsto dallo schema di decreto legislativo che in materia di avvisi e inviti prevedeva una mera possibilità e non un obbligo, dalla quale discendeva, di fatto, un'ampia discrezionalità e la non effettiva applicabilità di clausole sociali a garanzia del posto di lavoro.

Il Governo nell'adottare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha dimostrato un'attenzione nei confronti dei lavoratori interessati pressoché nulla.

Infatti il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non tenendo in alcun conto il parere espresso dalla VIII Commissione della Camera dei deputati, ripropone in maniera definitiva la mera possibilità di inserimento di clausole sociali, di fatto rendendola inefficace.

Dal Governo viene quindi negata, in assenza di obbligatorietà della clausola sociale, la tutela del posto di lavoro dei dipendenti nel passaggio dell'appalto da un'impresa all'altra.

Appare del tutto evidente che prevedere che si «possano inserire» clausole sociali non dia alcuna garanzia per il lavoro, la sua tutela e la sua qualità, e crei situazioni di possibile concorrenza sleale tra imprese.

Dal momento che il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi sulla base di precisi criteri, dovrebbe essere superfluo ricordare che, in particolare laddove si riscontri un'ampia convergenza, il Governo ne debba tenere conto non derubricando il ruolo delle Commissioni parlamentari a quello di semplici ratificatori o passacarte.

Con il presente disegno di legge intendiamo in particolare riaffermare la necessità che in materia di clausole di salvaguardia non ci possano essere richiami blandi o di-

screzionali, ma che debba essere previsto l'obbligo di inserimento di clausole sociali in bandi di gara, avvisi o inviti relativi ad affidamenti dei contratti di concessione e di appalto per lavori e servizi.

Si tratta di una modifica al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, necessaria e dovuta per dare un segnale efficace di salvaguardia dei posti di lavoro, rispetto alla quale auspichiamo un'ampia convergenza parlamentare che porti in tempi rapidi alla sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. L'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 50. – (*Clausole sociali del bando di gara, degli avvisi e degli inviti*). – 1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per l'intera durata della concessione o dell'appalto. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto».